



Città di Ceccano

*Settore V "Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo - Sport
e Tempo Libero - C.U.C. – Contenzioso - S.U.A.P. "*

Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR) – C.F. e P. I.V.A. 00278230602
Centralino 0775/6221 – Diretto 0775/622324 – Ufficio 0775/622325 – 342 - Fax 0775/622326 -
Sito internet www.comune.ceccano.fr.it – PEC:
protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it – PEC:
suap@comunececcano.telecompost.it – cuc.ceccano@comunececcano.telecompost.it –
E Mail: contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it –
ufficiocommercio@comune.ceccano.fr.it

AVVISO PUBBLICO

aggiornamento dell'elenco regionale delle botteghe ed attività storiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 1/2022.

PREMESSO CHE:

- il presente Avviso è emanato in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della su richiamata Legge Regionale n. 1/2022, secondo cui è necessario procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale per l'annualità 2025 sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal Regolamento Regionale n. 11/2022;
- il presente Avviso è finalizzato al censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso dei requisiti prescritti, saranno iscritte nell' **"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche"** e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art.4 della Legge Regionale n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all'art.7 del Regolamento Regionale n.11/2022;
- ai sensi dell'art.5 del Regolamento Regionale n. 11/2022 a seguito dell'iscrizione nell'**"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche"** la direzione regionale competente rilascerà all'operatore economico un attestato riportante:
 - a) la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
 - b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
 - c) la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
 - d) il numero e gli estremi di iscrizione;
 - e) l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento;
- la direzione regionale competente rilascerà inoltre copia del logo distintivo e riportante la seguente dicitura:
 - a) **"Bottega e attività storica del Lazio"**, diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale;
 - b) **"Mercato e fiera di valenza storica del Lazio"**.
- l'attestato ed il logo dovranno essere esposti dall'esercente in maniera che sia facilmente visibile al pubblico e potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell'attività economica iscritta nell'Elenco regionale;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge Regionale 1/2022, le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

SI RENDE NOTO

che sono state avviate le procedure finalizzate all'aggiornamento dell' *"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche"* presenti sul territorio comunale per l'annualità 2025, le quali, qualora risulteranno in possesso dei requisiti di cui all'artt. 2 e 5 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno iscritte nel suddetto elenco e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art.4 della Legge Regionale n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all'art.7 del Regolamento Regionale n.11/2022.

La procedura di Censimento è rivolta agli operatori economici interessati all'iscrizione all'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" che dimostrino i seguenti requisiti di cui all'artt. 2 e 5 della Legge Regionale n. 1/2022:

- **i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico**, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile **da almeno settanta anni**;
- **i locali storici tradizionali**, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
- **le botteghe d'arte e di antichi mestieri**, botteghe **nelle quali sono svolte**, in modo documentabile **da almeno cinquanta anni**, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;
- **le attività storiche e tradizionali**, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, **svolte**, in modo documentabile, **continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni**, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando influenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge;
- **i mercati e le fiere** di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio). Si intende per fiera *"la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività"* (art. 39, comma 1, lett. p) del Testo Unico del Commercio).

Non sono ostativi al riconoscimento dei requisiti di cui sopra:

- a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
- b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
- c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.

Le domande, redatte sull'apposito modello predisposto dall'Ente e reperibile sul sito internet istituzionale (www.comune.ceccano.fr.it), potranno essere presentate dai legali rappresentanti delle attività economiche interessate entro **e non oltre il giorno 5 dicembre 2025 (ore 13:00)**, con le seguenti modalità:

- previa consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, sito in Piazza Municipio n. 1, Ceccano (FR), durante gli ordinari orari di apertura al pubblico;
- posta certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it;
- tramite mail all'indirizzo protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it.

L'istanza di iscrizione del legale rappresentante delle botteghe ed attività storiche dev'essere corredata dai seguenti documenti ed informazioni:

- 1) visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell'impresa;
- 2) i segni distintivi di cui l'impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla legge regionale e al presente regolamento;
- 3) copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa;
- 4) l'eventuale provvedimento di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 5) una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali in cui siano evidenziati i profili di storicità dell'attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l'attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando i seguenti elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), della Legge Regionale n.1/2022:
 - a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;*
 - b) la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;*
 - c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;*
 - d) l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;*
 - e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;*
 - f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.*

Per tutto quanto non indicato nel presente "Avviso" si intende applicabile la vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L.R. 1/2022 ed al Regolamento Regionale n. 11 dell'11 agosto 2022.

I dati personali saranno raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo e trattati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento medesimo, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ceccano. Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 è l'Avvocato Fiorenzo Rossi (dpo@comune.ceccano.fr.it).

Per informazioni è possibile rivolgersi presso gli uffici comunali del V Settore – Cultura e Pubblica Istruzione (tel. 0775-622324 – 325; mail: affarilegali@comune.ceccano.fr.it – contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it).

Ceccano, lì

**IL RESPONSABILE
DEL V SETTORE**

Dott. Emanuele Colapietro

IL SINDACO

Dott. Andrea Querqui

**IL CONSIGLIERE
DELEGATO AL COMMERCIO**

Dott.ssa Federica Maura